CAPITOLATO

**CONCESSIONE PER INSTALLAZIONE DISTRIBUTORE**

**AUTOMATICO DI LUMINI VOTIVI NEL**

**CIMITERO COMUNALE**

**Art. 1 – Oggetto della concessione**

Assegnazione di spazio interno al Cimitero Comunale per l’installazione di apparecchiatura di distribuzione di lumini votivi, come da articoli di seguito riportati.

**Art. 2 – Descrizione apparecchiatura**

L’apparecchiatura di distribuzione dei lumini, al fine di limitarne il degrado, dovrà essere realizzata in materiale metallico opportunamente verniciato o in acciaio inox.

Indicativamente l’ingombro massimo, in pianta, non dovrà superare mq 1,00 e l’altezza non dovrà eccedere m 2,00.

L’apparecchiatura non dovrà riportare immagini, scritte o colori non consoni al luogo in cui viene installata e potrà distribuire soltanto lumini cimiteriali.

**Art. 3 – Modalità installazione e manutenzione**

La ditta dovrà, a proprie cura e spese, fornire l’apparecchiatura di distribuzione lumini, provvedere alla sua installazione in luogo interno all’area cimiteriale concordato con il Dirigente tecnico competente.

La concessionaria dovrà depositare una dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura prevista e dichiarazione di conformità relativa all’installazione sia sotto il profilo statico che elettrico.

La concessionaria dovrà provvedere, a proprie cura e spese, alla manutenzione e gestione dell’apparecchiatura.

**Art. 4 – Responsabilità e tariffe**

Ogni responsabilità derivante dall’installazione, funzionamento e sorveglianza dell’apparecchiatura sarà a carico esclusivo della ditta concessionaria, con manleva del Comune da ogni responsabilità di sorta.

Le tariffe di vendita dei lumini saranno stabilite dalla ditta; l’incasso dalla vendita dei lumini sarà di competenza della ditta concessionaria.

Il Comune sarà manlevato da ogni responsabilità per eventuali atti vandalici e furti del denaro contenuto nell’apparecchiatura.

**Art. – Corrispettivo**

La ditta concessionaria, come corrispettivo per la concessione dello spazio necessario al posizionamento dell’apparecchiatura, verserà un canone annuo al Comune non inferiore a quello previsto dal bando di gara, fissato in Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), al quale l’istante fornirà la sua proposta migliorativa. Sono comprese nel canone le spese, calcolate in via forfettaria, di energizzazione dell’apparecchiatura.

Il canone dovrà essere pagato entro e non oltre il mese di Febbraio di ciascun anno; per l’anno in corso canone medesimo avrà decorrenza dalla data del rilascio della concessione, sarà commisurato in dodicesimi e dovrà pagarsi entro e non oltre un mese dal rilascio della concessione stessa.

**Art. 6 – Durata**

La durata della concessione è di anni 5 (cinque). Nel caso non vengano rispettate le condizioni della concessione, la stessa potrà essere revocata dal Dirigente competente prima dello scadere del termine, previa comunicazione scritta della contestazione.